

R.G. 4585/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE

nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4585 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, vertente

TRA

S.M. (C.F. ...), rappresentato e difeso dall'avv. A.C. come da procura in atti

ATTORE

E

P.I. S.P.A. (C.F. ...– P. IVA ...), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avv.ti P.C. e K.S. come da procure in atti

CONVENUTA

NONCHE'

BANCA S.P.A. (P.IVA ...), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'avv. G.C. come da procura in atti

TERZA CHIAMATA IN CAUSA

OGGETTO: titoli di credito.

CONCLUSIONI: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, S.M. conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale, P.I. s.p.a., in persona del legale rappresentante “pro tempore”, e – premesso di essersi recato il



23.12.2017 presso P.I. spa, U.P. di 8, per portare all'incasso un assegno non trasferibile datato 25.2.2017 di € 16.650,14 n. 0362444809-12, emesso da P.I. in suo favore; di avere appreso in tale occasione che il titolo era stato già incassato il 19.10.2017; di avere sempre custodito l'originale presso la propria abitazione e di avere sporto querela contro ignoti il 23.12.2017, a seguito di tali fatti; che dal fascicolo delle indagini preliminari era emerso che il richiamato assegno era stato versato tramite ATM presso BANCA 2 spa agenzia di ... il 19.10.2017 e pagato a tale S.C. dopo procedura di check truncation, nella quale P.I. spa aveva dato assenso al pagamento – tanto premesso, e ritenuta la responsabilità della emittente P.I. per il pagamento dell'assegno in favore di soggetto diverso del beneficiario, chiedeva la condanna della stessa convenuta al rimborso in suo favore del relativo importo, oltre interessi.

Costituitasi in giudizio, P.I. Spa contestava ogni responsabilità in ordine all'accaduto, in quanto il titolo era stato trattenuto presso la banca negoziatrice, nella specie BANCA spa, unica a dover rispondere del pagamento in favore di soggetto diverso dal prestatore, non potendo la banca trattaria (nella specie la stessa convenuta) effettuare alcun controllo materiale sul titolo; pertanto, chiedeva di poter chiamare in causa il suddetto istituto di credito nonché la C. di B.C., beneficiaria dell'incasso, ritenendo che gli stessi dovessero rispondere delle richieste di parte attrice.

Si costituiva in giudizio la BANCA s.p.a., eccependo la inammissibilità della chiamata in causa nonché l'infondatezza della domanda nei suoi confronti, sostenendo di non avere alcuna responsabilità e di avere agito secondo le regole e la diligenza del bonus argentarius.

Invocava, altresì, l'applicazione dell'art. 1227, comma 2, cc, sostenendo – da un lato - che il S.M. non aveva diligentemente conservato il titolo, che infatti era stato clonato e – dall'altro – che P.I., che aveva emesso l'assegno in contestazione, non si era avveduta che il nominativo dell'iniziale beneficiario era diverso da quello di chi aveva portato il titolo all'incasso.

Con ordinanza del 6 aprile 2022 il precedente istruttore riteneva rinunciata la chiamata in causa nei confronti di C. di B.C., deceduto, non essendovi prova della notifica degli atti introduttivi del giudizio agli eredi dello stesso.

Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. l'attore estendeva la domanda di condanna anche nei confronti della Banca chiamata in causa, la quale eccepiva l'inammissibilità di tale modifica delle conclusioni.



Così compendiatamente i fatti di causa, ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata e che, pertanto, debba essere accolta.

Il S.M. ha chiesto l'accertamento della responsabilità delle P.I. s.p.a., quale istituto emittente, per l'omesso pagamento del vaglia postale di euro 16.650,14, che assume clonato, con conseguente richiesta di condanna al rimborso del relativo importo.

A fronte di tanto, la convenuta ha imputato l'esclusiva responsabilità alla banca negoziatrice per l'avvenuto pagamento a soggetto diverso dall'effettivo beneficiario, chiedendo di chiamarla in causa per esserne manlevata.

La controversia attiene, dunque, alla verifica della responsabilità esclusiva o concorrente della emittente e/o della banca negoziatrice in relazione all'incasso del titolo clonato, tenendo altresì conto della specifica modalità di incasso dello stesso (check truncation).

In primo luogo, si osserva che la domanda del S.M. deve ritenersi automaticamente e legittimamente estesa anche nei confronti della terza chiamata. Infatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "In tema di responsabilità civile, nell'ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio; un'esplicita domanda dell'attore è, invece, necessaria quando la chiamata del terzo si fonda sulla deduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall'attore nei confronti del convenuto." (Cass. n. 31066/19).

Ed ancora: "Qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni chiami in causa un terzo con il quale non sussiste alcun rapporto contrattuale, indicandolo come il vero legittimato passivo, non si versa in un'ipotesi di chiamata in garanzia impropria (o manleva), la quale presuppone la non contestazione della suddetta legittimazione, ma di chiamata del terzo responsabile, con conseguente estensione automatica della domanda al terzo che il giudice può e deve esaminare senza necessità che l'attore ne faccia esplicita richiesta (cfr. Cass. n. 20610/2011, n. 24294 /2016, n. 5580/2018 e n. 30601/2018).

Nel caso di specie, la chiamata in causa operata da P.I. va senz'altro qualificata come chiamata del terzo responsabile e non come chiamata in garanzia, in quanto la convenuta (come si ricava



agevolmente dalle difese svolte), pur avendo impropriamente parlato di “manleva”, non ha invocato nei confronti della banca terza chiamata alcun rapporto contrattuale di garanzia, essendosi limitata ad indicarla come soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell’attore, attribuendole la responsabilità esclusiva dell'incasso del titolo contraffatto.

Tanto chiarito, va preliminarmente rilevato come sia pacifico tra le parti che l’assegno clonato sia stato negoziato presso la BANCA in data 19.10.2017 mediante la procedura interbancaria cd. “check truncation”.

Detta procedura consente alla banca negoziatrice del titolo di presentarlo per il pagamento all'istituto emittente senza l’invio del documento cartaceo ma trasmettendone solamente i relativi i dati, con mezzi informatici.

Essendo siffatta procedura funzionale alla riduzione dei costi di negoziazione nell'esclusivo interesse delle banche partecipanti all'accordo, al quale resta completamente estraneo il cliente, che chiede l'emissione dell'assegno, la giurisprudenza è orientata nel ritenere che i rischi derivanti dall'utilizzo di tale procedura non possano né debbano ricadere sul cliente medesimo, dovendo i possibili profili di responsabilità della banca rimanere sostanzialmente invariati a prescindere dalla procedura che venga utilizzata per la verifica e l'incasso degli assegni.

Pertanto, scegliendo un sistema di pagamento che consente oggettivi risparmi economici e di tempo, evitando lo scambio materiale del titolo, le banche si assumono anche il rischio e la conseguente responsabilità di eventuali errori.

Ciò posto, si tratta di esaminare la condotta delle singole banche protagoniste della vicenda che ci occupa, oltre che dello stesso attore.

Ed allora, in punto di diritto le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la pronuncia n. 12477/18 - in ordine alla responsabilità della banca emittente o trattaria e della banca negoziatrice ex art. 43 l. ass. – ha provveduto a fissare i seguenti principi di diritto: a) la norma predetta si applica anche all'assegno circolare munito della clausola di intrasferibilità; b) l'espressione «colui che paga» adoperata dall'art. 43, co. 2, L. ass., si riferisce non solo alla banca trattaria (o all'emittente, nel caso di assegno circolare), ma anche alla banca negoziatrice, che è l'unica concretamente in grado di operare controlli sull'autenticità dell'assegno e sull'identità del soggetto, che, girandolo per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento; c) ha natura contrattuale la responsabilità cui si espone il banchiere che abbia



negoziato un assegno munito della clausola di non trasferibilità in favore di persona non legittimata; d) ai sensi dell'art. 43, II co., L. ass., la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato — per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo — dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, II comma, c.c.

Attesi questi principi, la S.C. ha ribadito anche l'assunto per cui la responsabilità della negoziatrice va qualificata nei termini di una responsabilità contrattuale da “contatto sociale qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., con tutto ciò che detta qualificazione giuridica comporta in termini di oneri allegatori e probatori a carico delle parti ovvero in termini di prescrizione.

La Cassazione ha, ancora, richiamato l'ulteriore principio, secondo cui l'operatore professionale è tenuto a rispondere, ex art. art. 1176, II co., c.c., del danno provocato anche in ipotesi di colpa lieve (Cass. n. 9842/2021 e 13828/2019)

Facendo applicazione dei suesposti principi al caso di specie, una volta contestato dall'attore l'inesatto adempimento dell'obbligazione di pagamento, ai sensi dell'art. 1218 c.c., spettava ad entrambe le banche, emittente e negoziatrice, provare di aver correttamente operato, ovvero, non essendo sufficiente una generica prova di diligenza, dimostrare di aver adempiuto - secondo il canone di diligenza del banchiere professionale, ai sensi dell'art. 1176, II co., c.c. - agli obblighi, su entrambe incumbenti, di controllo dell'originalità dell'assegno negoziato.

Infatti, la diligenza che la banca è tenuta ad osservare nel controllo della genuinità dell'assegno deve essere valutata, come già specificato, con riferimento alla natura dell'attività esercitata (art. 1176, secondo comma, c.c.) e va quindi commisurata a quella, “particolarmente qualificata” dell'accorto banchiere, vale a dire non di un generico soggetto di media prudenza ed avvedutezza, ma di un professionista dedito a quel particolare ramo di affari e quindi dotato, in quel settore, di una specifica esperienza e competenza.

Ciò posto – ed evidenziato che nella specie non è contestata dalle convenute l'avvenuta clonazione dell'assegno – il titolo depositato da P.I. (V.P. n. ... importo euro 16.650,14, non trasferibile, emesso



da P.I.s.p.a. Patrimonio B.P. – U.P. di 8 in data 25 febbraio 2017: doc. 2), reca l'indicazione quale beneficiario di tale C. di B.C., e non di S.M.

Appare dunque evidente che la banca negoziatrice BANCA S.P.A. abbia trasmesso alla banca trattaria P.I., in applicazione del Regolamento 22 marzo 2016 Banca d'Italia di disciplina della c.d. procedura check truncation, i dati richiesti e la copia informatica del titolo, così consentendo all'istituto emittente di operare un confronto, quantomeno per immagini, con la matrice dell'assegno originale.

Ciò nonostante la convenuta, pur dovendo usare la richiamata diligenza del bonus argentarius, non ha rilevato la diversa indicazione del beneficiario, in titolo non trasferibile, bloccandone il pagamento.

Va dunque affermata la responsabilità di P.I. in termini di mancata osservanza della diligenza posta a carico del professionista (art. 1176, comma 2, c.c.), non avendo la stessa garantito la sicurezza per il cliente del servizio offerto.

Passando alla censurata responsabilità della BANCA S.P.A., quale banca negoziatrice, va ricordato il principio secondo cui il pagamento eseguito in favore di un soggetto diverso dal beneficiario dell'assegno, ma apparentemente legittimato in base alle indicazioni risultanti dal titolo, non comporta automaticamente l'affermazione della responsabilità della banca, a tal fine occorrendo, invece, una valutazione in concreto del comportamento della stessa, da condursi secondo il parametro della diligenza professionale, con la conseguenza che la banca può essere ritenuta responsabile soltanto nel caso in cui l'alterazione sia rilevabile *ictu oculi*, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (ABF, Collegio n. 16401/2019).

Nello specifico, avendo la terza chiamata in causa negoziato un titolo emesso da altro intermediario su modulo da quest'ultimo predisposto, ma poi risultato clonato, non avrebbe avuto la medesima possibilità di rilevare *ictu oculi* le segnalate difformità ed anomalie rispetto all'originale; inoltre, si è già detto che la banca negoziatrice ha inviato alla emittente una copia per immagine dell'assegno posto all'incasso - come espressamente consentito dall'art. 7, comma 3, del Regolamento 22 marzo 2016 - sollecitando in tal modo un ulteriore controllo volto ad escludere l'assenza di una frode in atto, e così adottando in sede di incasso idonee cautele, per verificare una eventuale falsificazione dell'assegno.



La sua condotta, pertanto, non può dirsi connotata da evidenti profili di colpa, avendo provveduto al pagamento senza avere ricevuto alcuna indicazione contraria da parte dell'emittente, cui pure era stata trasmessa copia per immagine del titolo.

Sulla base di tali argomentazioni, la domanda proposta contro la banca terza chiamata deve essere rigettata.

Da ultimo, va escluso un concorso di colpa da parte del S.M., non essendo emerso alcun elemento e/o alcun comportamento da cui potersi evincere che l'attore abbia contribuito colposamente alla clonazione del titolo in contestazione.

In definitiva, va accolta la domanda dispiegata nei confronti di P.I. s.p.a., con conseguente condanna della stessa al rimborso, in favore dell'attore, della somma di euro 16.650,14, oltre interessi dalla domanda al saldo.

Per il principio della soccombenza, P.I. s.p.a. è tenuta al pagamento delle spese di lite nei confronti sia dell'attore che della Banca S.P.A., per averne provocato la chiamata in causa sulla base di una domanda rivelatasi infondata (cfr., tra le tante e da ultimo, Cass. n. 6144/24).

P.Q.M.

Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da S.M. nei confronti di P.I. s.p.a., in persona del legale rappresentante "pro tempore", con la chiamata in causa della BANCA s.p.a., in persona del legale rappresentante "pro tempore", ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) in accoglimento della domanda sul punto, condanna P.I. s.p.a. al rimborso, in favore del S.M., della somma di euro 16.650,14, oltre interessi dalla domanda al saldo;
- b) rigetta la domanda avanzata nei confronti della BANCA s.p.a.;
- c) condanna P.I. s.p.a. al pagamento delle spese di lite, liquidate, in favore dell'attore, nella misura di euro 5.077,00 per compenso professionale ed euro 264,00 per spese, oltre accessori come per legge, e di euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge, in favore della terza chiamata.

Così deciso in Pescara, il 23 giugno 2025



Sentenza n. 689/2025 pubbl. il 23/06/2025
RG n. 4585/2020
Repert. n. 1209/2025 del 24/06/2025
Registrato il: 18/07/2025 n.4486/2025 importo 499,00
Sentenza n. cronol. 2205/2025 del 23/06/2025

IL GIUDICE

Dott.ssa Cleonice G. Cordisco

